



Milano – Roma

Nota *Fiscale*

Art. 26 del DL 78/2010 convertito dalla L.
122/2010

(Disposizioni in materia di “Transfer Pricing”)



Con la presente nota intendiamo illustrare le novità in materia di “Transfer Pricing” contenute nel Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78 (il “Decreto”) convertito con Legge del 30 luglio 2010, n. 122.

La modifica del quadro normativo

L’articolo 26 del Decreto introduce sostanziali modifiche alla disciplina sanzionatoria delle operazioni di “*transfer pricing*”.

LA NORMA MODIFICATA

Il legislatore ha modificato l’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, relativo alle sanzioni per dichiarazione infedele, le quali sono applicabili nel momento in cui si dovesse contestare la valorizzazione delle operazioni commerciali, realizzate con altre imprese del gruppo non residenti (operazioni di “*transfer pricing*”) e, contestualmente, si verificasse un incremento del reddito imponibile od una riduzione del credito di imposta.

Il nuovo comma 2-ter introdotto nel citato articolo dispone quanto segue:

ART. 1 D. LGS. 18 DICEMBRE 1997 N. 471

2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.

Gli effetti dell’introduzione del nuovo comma possono essere sintetizzati nei seguenti punti.



a) Soggetti ed operazioni interessate

Per quanto riguarda l'ambito applicativo della norma in commento, si ricorda che investe i componenti del reddito derivanti da operazioni, aventi ad oggetto beni e servizi, tra società residenti e società non residenti facenti parte del medesimo gruppo.

b) Conseguenze ed adempimenti a carico del contribuente

L'intervento del legislatore ha l'effetto di introdurre nel nostro ordinamento il principio secondo il quale, in materia di operazioni di "*transfer pricing*", le sanzioni per infedele dichiarazione non si applicano qualora il contribuente:

- (i) sia in possesso di idonea documentazione, che permetta di riscontrare la conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati;
- (ii) ne abbia fatto comunicazione all'Amministrazione Finanziaria; e
- (iii) ne faccia consegna al personale ispettivo, nel corso dell'attività istruttoria.

Conseguentemente il contribuente, nei confronti del quale sono mosse fondate contestazioni in materia di "*transfer pricing*", sarà tenuto a corrispondere unicamente le eventuali maggiori imposte dovute o, in presenza di un credito di imposta, lo stesso sarà ridotto.

La documentazione di cui al citato punto (i) sarà indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 60 giorni dal 30 luglio 2010.

La comunicazione di cui al citato punto (ii) dovrà essere effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti nel menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Come specifica la relazione tecnica al D.L. 78/2010, tale provvedimento dovrà essere conforme al "*Codice di Condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea, approvato con risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006 e con le direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento*".



c) Periodi di imposta interessati

I periodi di imposta interessati dall'intervento del legislatore sono quello in corso al 30 luglio 2010 (ossia per le società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare l'esercizio 2010) ed i periodi di imposta precedenti ancora accertabili.

Per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data del 30 luglio 2010 il contribuente sarà tenuto a trasmettere all'Amministrazione Finanziaria la citata comunicazione entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Questa nota contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli & Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

© 2010 – Simonelli & Associati, tutti i diritti riservati

www.simonelliassociati.it